SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 705-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica nella seduta del 29 giugno 1977

modificato dalla 7ª Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 5 ottobre 1978 (V. *Stampato n.* **1615**)

presentato dal Ministro della Difesa

(LATTANZIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 ottobre 1978

Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati e ai militari di truppa dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati e militari di truppa in ferma volontaria o rafferma dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Ma-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

presso gli stabilimenti militari di pena, con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 1977, una indennità, cumulabile con l'indennità di impiego operativo di base, di lire 1.300 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

La suddetta indennità è elevata a lire 1.800 nelle giornate festive e nei turni di servizio, di durata non inferiore a due ore, compresi tra le ore ventidue e le ore sei.

Art. 2.

Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai graduati e militari di truppa del'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con compiti di governo e di sorveglianza all'interno degli stabilimenti stessi, che non comportano diretto e continuo contatto con i detenuti, l'indennità prevista dal precedente articolo 1 compete nella misura del 50 per cento.

Art. 3.

Al personale indicato nei precedenti articoli, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica, quando sia già intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

rina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, è estesa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità per i servizi d'istituto prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.

La suddetta indennità non è cumulabile con l'indennità d'impiego operativo di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 187, ed è corrisposta limitatamente al periodo di effettivo servizio prestato per la diretta vigilanza e custodia sui detenuti. È facoltà dell'ufficiale, del sottufficiale e del militare di truppa in ferma volontaria o rafferma scegliere fra le due indennità quella più favorevole.

Art. 2.

Ai graduati e ai militari di truppa di leva dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, è attribuita a decorrere dal 1° luglio 1977 una indennità di lire 1.300 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

La suddetta indennità è elevata a lire 1.800 nelle giornate festive e nei turni di servizio, di durata non inferiore a due ore, compresi tra le ore ventidue e le ore sei.

Le indennità di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge non sono pensionabili.

Art. 3.

Ai graduati e ai militari di truppa di leva dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, in caso di malattia limitatamente

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

connessa a compiti specifici d'istituto assolti a contatto con i detenuti, l'indennità è corrisposta nella misura stabilita dall'articolo 1, primo comma.

Art. 4.

L'indennità militare speciale di cui all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e il soprassoldo giornaliero di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1579, sono soppressi.

La legge 9 novembre 1950, n. 978, è abrogata.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 275 milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'esercizio finanziario 1977, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica, quando sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, la indennità è corrisposta nella misura di cui all'articolo 2.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 185 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'esercizio finanziario 1978, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Identico.